

Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2017, n. 19-4794

**Ridefinizione degli ambiti territoriali di scelta dell'ASL CN1 per la Medicina Generale entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del medico di Medicina Generale.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Visto l'art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell'assistibile, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria;

visto l'art. 33, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN MMG) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti;

vista la DGR n. 21-7288 del 24 marzo 2014 con la quale è stata approvata, per quanto concerne i Distretti di Cuneo- Borgo San Dalmazzo, Dronero, Mondovì e Ceva, la riduzione ad un unico ambito territoriale di scelta, con invarianza degli ambiti relativi ai restanti Distretti dell' ASL CN1 (e cioè' il Distretto di Fossano- Savigliano e il Distretto di Saluzzo);

vista la DGR 53-2487 del 23 novembre 2015, di approvazione dell' atto aziendale di cui alla deliberazione dell' ASL CN1 n. 259 del 10 novembre 2015, che ha disposto l'istituzione di quattro Distretti qui di seguito indicati (in luogo dei precedenti 6 Distretti: 1)Dronero, 2) Cuneo-Borgo San Dalmazzo, 3) Mondovì, 4) Ceva, 5) Fossano-Savigliano e 6) Saluzzo):

- Distretto Sud Ovest nel quale sono stati ricompresi i Comuni inclusi nell' ex Distretto di Cuneo-Borgo San Dalmazzo e nell' ex Distretto di Dronero;
- Distretto Sud Est nel quale sono stati ricompresi i Comuni inclusi nell' ex Distretto di Mondovì e dell' ex Distretto di Ceva;
- Distretto di Nord Est -che corrisponde al precedente Distretto di Fossano- Savigliano- e Distretto Nord Ovest -che corrisponde al precedente Distretto di Saluzzo- per i quali la variazione concerne esclusivamente la denominazione degli stessi, essendo immutati i Comuni di pertinenza elencati in dettaglio nella sovracitata deliberazione aziendale;

acquisito in data 25 gennaio 2017 il parere obbligatorio del Comitato Aziendale, di cui all'art. 23, comma 3, lettera e) dell'ACN MMG, di approvazione della proposta alla modifica degli ambiti territoriali della Medicina Generale a seguito dell' istituzione dei Distretti Sud Ovest e Sud Est;

vista la deliberazione n. 39 del 6 febbraio 2017, a firma del Direttore Generale dell'ASL CN1, nella quale viene evidenziato che, a seguito della riorganizzazione territoriale aziendale, si rende necessario provvedere alla richiesta di modifica degli ambiti territoriali afferenti i Distretti Sud Ovest e Sud Est, in quanto provvedimento di competenza della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 33, comma 3, ACN MMG;

vista la nota del 9 febbraio 2017 prot. n. 14380 dell' ASL CN1 con la quale veniva trasmessa la deliberazione del Direttore Generale di cui sopra;

preso atto che per quanto concerne gli ambiti dell'ex Distretto di Cuneo- Borgo San Dalmazzo e dell' ex Distretto di Dronero, afferenti il nuovo Distretto Sud Ovest, nonché gli ambiti dell' ex Distretto di Mondovì e dell' ex Distretto di Ceva, afferenti il nuovo Distretto Sud Est, si rende necessario, stante la norma di cui al menzionato art. 33 ACN MMG, provvedere ad una modifica degli ambiti di scelta a seguito dell'istituzione dei nuovi Distretti;

visto l' art. 19, comma 2, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

visto l'art. 8, comma 1, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.;

visto l' art. 33 dell' ACN MMG;

vista la DGR n. 21-7288 del 24 marzo 2014;

vista la DGR n. 53-2487 del 23 novembre 2015;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell' art. 8 della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, condividendo le proposte del Relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dell' ACN MMG vigente, la ridefinizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL CN1, relativi ai Distretti di nuova costituzione "Sud Ovest" e "Sud Est", entro i quali l'assistito può esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del Medico di Medicina Generale, come di seguito specificata:

Distretto Sud-Ovest, composto dai seguenti Comuni (53):

Cuneo, Beinette, Castelletto Stura, Margarita, Montanera, Morozzo, Centallo, Tarantasca, Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Entraque, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Rocca Sparvera, Roccavione, Sambuco, Valdieri, Valloriate, Vignolo, Vinadio, Boves, Chiusa Pesio, Limone Piemonte, Peveragno, Robilante, Vernante, Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppa, Villar San Costanzo, Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana.

Distretto Sud-Est, composto dai seguenti Comuni (64):

Mondovì, Dogliani, Belvedere Langhe, Bonvicino, Farigliano, Lequio Tanaro, Somano, Carrù, Piozzo, Bastia Mondovì, Cigliè, Clavesana, Rocca Ciglie', Magliano Alpi, Rocca de Baldi, Villanova Mondovì, Pianfei, Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero Vasco, San Michele Mondovì, Monasterolo Casotto, Niella Tanaro, Torre Mondovì, Briaglia, Vicoforte, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Ceva, Bagnasco, Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombasiglio, Montezemolo, Murazzano, Nucetto, Paroldo, Perlo, Priero, Roascio, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola, Monesiglio, Camerana, Gottasecca, Mombarcaro, Prunetto, Saliceto, Garessio, Alto, Briga Alta, Caprauna, Ormea, Priola;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)